



L'INTERFORM

Condizioni Generali d'Acquisto

1. Applicabilità

- 1.1. Le presenti condizioni generali d'acquisto (di seguito "**CGA**") si applicano a tutti gli acquisti effettuati da L'INTERFORM, S.r.l. – società costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano (20122), Italia, Viale Angelo Filippetti no. 28/A, registrata presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale 09 804 030 154, partita I.V.A. numero IT 1003 120 0156 e registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con domanda 0122282/17 del 30/10/2017 e numero di registro 150 (di seguito "**L'INTERFORM**" o la "**Società**") - intermediario commerciale di materie prima casearie e di altri prodotti di base (di seguito i "**Prodotti**") per la rivendita a terzi (di seguito il "**Cliente**").
- 1.2. Le presenti CGA si applicano in relazione a ogni e qualsiasi ordine inviato dalla Società ai propri fornitori, inclusi produttori e/o grossisti (di seguito il "**Venditore**"). La Società si riserva il diritto di modificare le presenti CGA in qualsiasi momento. Le CGA modificate saranno applicabili agli Ordini inviati successivamente alla data di tali modifiche.
- 1.3. Eventuali condizioni generali di vendita del Venditore non saranno applicabili a meno che le stesse non siano state espressamente accettate in forma scritta dalla Società.

2. Ordine

- 2.1. L'acquisto di prodotti si effettua tramite ordine (di seguito "**Ordine**") inviato dalla Società al Venditore. La Società e il Venditore sono di seguito definiti collettivamente "**Parti**" ed individualmente "**Parte**".
- 2.2. Ciascun Ordine deve contenere, tra le altre cose: (a) numero dell'Ordine; (b) tipologia e qualità dei Prodotti; (c) volume; (d) origine; (e) codice fiscale del produttore; (f) luogo della consegna ("**Luogo di Consegna**"); (g) termini di consegna ("**Termine di Consegna**"); (h) prezzo; (i) termini e modalità di pagamento; (j) ragione sociale dell'Acquirente e informazioni commerciali pertinenti; e (k) qualunque altra informazione necessaria ai fini dell'acquisto dei Prodotti.
- 2.3. Poiché l'Ordine è effettuato in forma telematica, la Società fornirà il *link* e l'URL della pagina web dove le presenti CGA sono pubblicate (cioè www.linterform.it) e pertanto le CGA si intenderanno conosciute ed accettate dal Venditore.

3. Conclusione del Contratto

- 3.1. Ciascun Ordine diventa vincolante per il Venditore con la sua accettazione, tacita od espressa (anche tramite mezzi telematici).
- 3.2. Ciascun Ordine accettato unitamente alle presenti CGA costituisce il contratto vincolante in vigore tra le Parti (di seguito il "**Contratto**").

4. Corrispettivo e Modalità di Pagamento

- 4.1. Il corrispettivo che la Società sarà tenuta a versare al Venditore per l'acquisto dei Prodotti è indicato nell'Ordine.
- 4.2. Ciascuna fattura deve contenere – oltre all'ammontare dell'imponibile, le imposte e il tasso applicato – numero e data dell'Ordine, l'indicazione dei Prodotti venduti e consegnati e il prezzo dei Prodotti consegnati.
- 4.3. Il pagamento del corrispettivo indicato in ogni fattura, deve essere effettuato entro sessanta (60) giorni da fine mese data fattura. Salvo diversamente concordato, tutte le eventuali commissioni bancarie saranno a carico del Venditore.
- 4.4. La Società ha facoltà di compensare le somme dovute ai sensi del Contratto con qualsiasi importo dovuto dal Venditore alla Società a qualsivoglia titolo.

5. Consegna

- 5.1. Le condizioni e i termini di consegna e trasporto applicabili al presente Contratto sono individuati ed interpretati in conformità con gli Incoterms 2010. Le modalità di consegna devono essere indicate nell'Ordine. Indipendentemente da quanto disposto dagli Incoterms 2010, il trasferimento della proprietà dei Prodotti e il passaggio del rischio avvengono al momento della consegna degli stessi da parte del Venditore alla Società alla data effettiva di consegna dei Prodotti preso il Luogo di Consegna indicato dall'Ordine.
- 5.2. Il Venditore non ha diritto di effettuare consegne parziali, salvo che tale circostanza sia stata approvata per iscritto dalla Società.



L'INTERFORM

- 5.3. Il Termine di Consegna (indicato nell'Ordine) è vincolante per il Venditore. Il Venditore si impegna ad informare tempestivamente per iscritto la Società qualora sussistano circostanze tali da far presumere che il Termine di Consegna non sarà rispettato.
- 5.4. Nel caso in cui i Prodotti non siano consegnati entro il Termine di Consegna, la Società ha facoltà di fatturare al Venditore, per ciascun giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'Ordine rilevante, fatto salvo il diritto della Società di ottenere il risarcimento per tutti gli eventuali danni e/o perdite patrimoniali dimostrabili e quantificabili patiti dalla Società a causati dal ritardo del Venditore.
- 5.5. Ogni consegna dei Prodotti dovrà essere accompagnata da una nota che indica il numero e la data dell'ordine, la tipologia e la quantità dei Prodotti (con i relativi codici Prodotti, ove applicabili) e le relative istruzioni particolari per la conservazione (ove presenti).

6. Controllo della conformità dei Prodotti

- 6.1. Alla consegna dei Prodotti, la Società si impegna a verificare appena possibile che la qualità e la quantità dei Prodotti forniti siano conformi rispetto a quanto descritto nell'Ordine. La Società è tenuta a indicare tutti i possibili vizi dei beni rispetto a quanto riportato nell'Ordine entro 5 giorni lavorativi dal momento della consegna dei Prodotti presso il Luogo di Consegna e, in caso di vizi occulti, dalla data della scoperta di tali vizi.
- 6.2. La società ha facoltà di richiedere al Venditore – a propria esclusiva discrezione – di porre rimedio a tutti i difetti del Prodotto (sia in termini di qualità che di quantità) ovvero di provvedere alla consegna di nuovi Prodotti, privi di vizi.
- 6.3. Qualora il Venditore non ottemperi alla richiesta della Società entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al precedente paragrafo 6.1, la Società si riserva il diritto di porvi rimedi nominando fornitori terzi a spese esclusive del Venditore.

7. Responsabilità del Venditore

- 7.1. Il Venditore dichiara e garantisce che i Prodotti sono integralmente conformi rispetto a qualsiasi legge, regolamento, decreto, direttiva, ordine, decisione, consuetudine o di qualsiasi altra fonte del diritto applicabile al Contratto, ivi incluse – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - quelle disciplinanti la vendita dei Prodotti e in particolare di alimenti e bevande.
- 7.2. Il Venditore dichiara e garantisce che i Prodotti sono privi di vizi, sono stati conservati in modo appropriato (in un ambiente sterilizzato), sono in buone condizioni e sono adatti al consumo umano, e che – per quanto concerne il trasporto – sono stati imballati e protetti con la dovuta attenzione al fine di raggiungere il Luogo di Consegna in buona condizione.
- 7.3. Il Venditore si impegna a tenere la Società indenne e manlevata da qualsiasi rivendicazione, perdita o danno (ivi inclusi danni consequenziali, punitivi, perdite di profitto e spese legali nei limiti della ragionevolezza) che la Società possa patire, inclusi quelle conseguenti a cause intentate da Clienti della Società e/o consumatori finali dei Prodotti, e da qualsiasi altro soggetto terzo a causa o in relazione all'utilizzo dei Prodotti (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, infermità, malattia o morte del consumatore causata dai Prodotti).
- 7.4. Il Venditore è responsabile nei confronti della Società e si impegna a tenerla indenne e manlevata da qualsiasi Danno – inclusi danni diretti ed indiretti, perdite consequenziali e perdita di profitto – patito dalla Società e/o da terzi a seguito di un difetto dei Prodotti ovvero dall'inadempimento del Venditore dei suoi obblighi contrattuali.
- 7.5. Il Venditore è responsabile altresì per condotte attive od omissive poste in essere da suoi amministratori, dipendenti, agenti, società affiliate o società terze impiegate dal Venditore nell'adempimento degli obblighi del Contratto.
- 7.6. A fini del presente articolo, per “**Danno**” si intende ogni esborso, costo, spesa (incluse quelle legali nei limiti della ragionevolezza), debito, perdita, danno, perdita di valore, obbligazione, onere, imposta, sanzione, multa, passività, passività potenziale, svalutazione o perdita di asset societari, rateo passivo, risconto passivo o altro effetto dannoso che possa essere patito dalla Società o da terzi in relazione all'utilizzo dei Prodotti.
- 7.7. Il Venditore si impegna a sottoscrivere e a mantenere a proprie spese una polizza assicurativa onnicomprensiva per la responsabilità del prodotto che copra da tutte le rivendicazioni, richieste e cause risultanti da adulterazione o difetti dei Prodotti forniti dalla Società. Il massimale garantito e coperto da tale polizza in relazione ad ogni singolo evento deve essere pari ad almeno a dieci milioni di euro (EUR 10.000.000). Il Venditore si impegna a fornire un certificato di avvenuta sottoscrizione della polizza su richiesta della Società.



L'INTERFORM

- 7.8. Qualora la Società trasmetta al Venditore – con qualsiasi mezzo, incluso via mail – una comunicazione di cui il Venditore non sia il destinatario designato, accettando le presenti CGV, il Venditore prende sin d'ora atto che qualsiasi utilizzo o distribuzione di tale comunicazione è strettamente vietato. Nel caso in cui si verificasse l'evenienza sopra descritta, il Venditore si impegna a contattare immediatamente la Società e ad eliminare prontamente tali comunicazioni da tutti i propri sistemi. La Società non è responsabile per azioni, rivendicazioni o danni causati dalla suddetta erronea trasmissione di documenti, avvenuta attraverso sia mezzi telematici che fisici.

8. Documentazione

- 8.1. Al fine di consentire il rispetto da parte della Società e dei suoi clienti di leggi, norme e regolamenti vigenti e dei requisiti dell'Unione Europea, e di altre autorità e organismi governativi nazionali ed internazionali, il Venditore si impegna consegnare – a sue spese – alla Società tutta la documentazione necessaria al commercio ed alla vendita dei Prodotti – includendo, a titolo esemplificativo, e senza limitazione – qualsiasi informazione e documento connesso con il luogo di origine e il processo lattiero/manifatturiero dei Prodotti (che potrebbe essere comunicato dai clienti della Società agli utenti finali) o per scopi di tracciabilità.
- 8.2. Il Venditore è responsabile e si impegna a tenere la Società indenne e manlevata da qualsiasi rivendicazione avanzata da soggetti terzi (ivi inclusa qualsiasi pubblica autorità) in relazione all'assenza della documentazione necessaria al commercio e la vendita di Prodotti.

9. Recesso e Risoluzione del Contratto

- 9.1. La Società ha il diritto di recedere liberamente (senza incorrere in ulteriori pagamenti o penali) dal Contratto fino al momento in cui i Prodotti sono spediti per la consegna. A tal fine, il Venditore deve informare la Società della data di consegna con un preavviso di due giorni lavorativi.
- 9.2. Il Contratto può essere risolto di diritto, previa notifica scritta da parte della Società in cui la stessa comunica che intende avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui:
- (1) La condotta del Venditore non sia conforme in tutto o in parte con quanto stabilito negli Articoli 5, 6, 7, 10, 12 e 13 delle presenti CGA;
 - (2) Il Venditore si veda revocate o non possieda le licenze e i permessi necessari per dare esecuzione al presente Contratto o agli obblighi previsti dallo stesso;
 - (3) Il Venditore diventi insolvente *de facto*;
 - (4) la prestazione oggetto dell'Ordine sia contraria a leggi e regolamenti emanati da governi o autorità che hanno giurisdizione sull'operato delle Parti e che quindi ne influenzano l'Attività,
- è fatto salvo qualsiasi ulteriore rimedio che la Società possa vantare ai sensi di legge o del presente Contratto.
- 9.3. Nel caso in cui il Venditore sia inadempiente a quanto stabilito nel presente Articolo, ai fini del calcolo di danni e perdite prevedibili sono inclusi (i) tutti i danni ed i costi sostenuti dalla Società, (ii) i costi di magazzinaggio, (iii) i costi di conservazione in barili, (iv) i costi di trasporto e (v) le eventuali perdite causate dal deterioramento della qualità dei Prodotti.

10. Forza Maggiore

- 10.1. Le Parti non saranno responsabili nei confronti dell'altra per inadempimento o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute a cause al di fuori della loro sfera di controllo, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, controversie sindacali e scioperi che coinvolgono i settori d'attività, serrate, guerre, atti di terrorismo, sommosse o calamità (ognuno di questi "**Forza Maggiore**"). Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore, la Parte impossibilitata all'adempimento o il cui adempimento è ritardato comunicherà tempestivamente all'altra Parte l'evento di Forza Maggiore e farà del proprio meglio per tornare ad eseguire il Contratto. La sospensione dell'esecuzione dovuta alle cause di cui sopra è tollerata per la durata dell'evento di Forza Maggiore ma in ogni caso non oltre sessanta (60) giorni; alla scadenza di tale periodo, la Parte non soggetta all'evento di Forza Maggiore, avrà diritto di risolvere il presente Contratto.

11. Cessione - Subappalto

- 11.1. Il Venditore non potrà cedere o trasferire il presente Contratto o i suoi diritti e obblighi, per effetto di legge o altrimenti, senza il preventivo consenso scritto de L'INTERFORM. Qualsiasi tentativo di trasferimento in violazione di questo paragrafo sarà considerato nullo e non avrà vigore o effetto. Fatto salvo quanto precede, il presente Contratto disciplinerà i rapporti di diritto tra i successori/aventi causa di ciascuna Parte.



L'INTERFORM

- 11.2. Il Venditore non ha la facoltà di subappaltare, delegare o concedere in sub-licenza i suoi obblighi contrattuali a terzi senza il previo consenso scritto della Società.

12. Miscellanea

- 12.1. La Società e il Venditore sono soggetti indipendenti, e nulla nella relazione creata tra gli stessi ai sensi del presente Contratto, va interpretato come costituzione di un contratto di agenzia, di una collaborazione imprenditoriale o di una *joint venture* tra le Parti. Queste inoltre non hanno, né potranno dichiarare a terzi di avere, alcun potere o autorità di vincolare giuridicamente l'altra Parte o di assumere alcun obbligo per conto dell'altra Parte.
- 12.2. La tolleranza nei confronti della condotta inadempiente di una delle Parti, anche qualora sia reiterata, non dovrà essere intesa in alcun modo quale accettazione di modifica implicita e unilaterale del Contratto né quale rinuncia della Parte non inadempiente a far valere i propri diritti contrattuali.
- 12.3. Il Venditore garantisce – e sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente in caso di inadempimento – che i medesimi obblighi saranno adempiuti dai suoi dipendenti, dalle sue società affiliate e da ogni altro soggetto terzo nominato dal Venditore ai fini del presente Contratto.
- 12.4. Qualora una o più disposizioni delle presenti CGA siano ritenute nulle o inefficaci, ciò non comporterà la nullità o l'inefficacia delle restanti disposizioni che rimarranno in pieno vigore ed effetto.

13. Riservatezza

- 13.1. Il Venditore si impegna a mantenere strettamente riservati tutti i dati, i prezzi o qualsiasi altra informazione o documentazione ricevuta in relazione ai suoi Ordini, o più in generale a qualsiasi Contratto.
- 13.2. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi senza il previo consenso scritto della Società.
- 13.3. Il Venditore si fa garante dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi amministratori e dipendenti che hanno la necessità di conoscere tali informazioni per l'adempimento degli obblighi del Contratto.

14. Legge Applicabile

- 14.1. Le presenti CGA e qualsiasi Contratto saranno disciplinati esclusivamente dalla legge italiana con esclusione dell'applicazione al Contratto della Convenzione di Vienna per la Vendita Internazionale di Beni Mobili. Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione a queste condizioni generali ricadranno esclusivamente sotto la giurisdizione dei tribunali italiani.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, il Venditore dichiara di aver letto e di accettare espressamente gli articoli 1.2., 1.3., 4.2., 4.4, 5.1., 5.2., 5.4., 6., 7., 9., 12. e 14 delle presenti condizioni generali di acquisto.